

PROCEDURA

INFORMAZIONE SOCIETARIA AL MERCATO

INDICE

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Oggetto	3
2. Normativa di riferimento	4
3. Definizioni	5
4. Campo di applicazione	10
5. Principali Funzioni e strutture coinvolte	10
6. Responsabilità	10
7. Obblighi di comportamento dei destinatari della procedura	12
8. Procedura sull'utilizzo del ritardo nella comunicazione dell'informazione privilegiata	13
 PARTE II: PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	 16
II.A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE AD AZZURRA AEROPORTI	16
1. Delibere del Consiglio di Amministrazione	16
2. Eventi e circostanze rilevanti diversi dall'esame consiliare	16
II.B EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E COSTITUISCONO INFORMAZIONE PRIVILEGIATA PER AZZURRA AEROPORTI	17
II.C ALTRE SITUAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO A DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	18
1. Rumors	18
2. Richieste di informazioni o di comunicazioni al Mercato formulate da parte delle Autorità di vigilanza competenti	19
3. Interviste e incontri con la Stampa	20
4. Incontri con la comunità finanziaria, potenziali finanziatori e Agenzie di Rating	20
5. Pubblicazione sul sito internet di informazioni, documentazione, elaborati di varia natura	20
 PARTE III: REGISTRO INSIDER	 21
ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO INSIDER	21
PARTE IV: REVISIONE	24
Allegato 1	25

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO

La presente procedura (la "**Procedura**") regola la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate – come *infra* definite – da parte di Azzurra Aeroporti S.p.A. ("**Azzurra Aeroporti**" o la "**Società**") e delle sue società controllate (le "**Società Controllate**"), ove le informazioni relative a queste ultime costituiscano Informazioni Privilegiate per Azzurra Aeroporti.

La Procedura definisce altresì le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di Amministratori, Sindaci, e ove presenti di dirigenti, dipendenti di Azzurra Aeroporti e delle Società Controllate con particolare riferimento a Aéroports de la Côte d'Azur SA, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Azzurra Aeroporti e delle Società Controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

La Procedura fornisce inoltre alle Società Controllate le disposizioni occorrenti affinché le stesse comunichino tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento UE n. 596/2014. Non sono regolate nella presente procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, nonché le comunicazioni relative alle operazioni concernenti titoli e altri strumenti finanziari effettuate dai cc.dd. Soggetti Rilevanti e dalle persone a essi strettamente legate ("*internal dealing*"), che sono disciplinate in altra procedura aziendale.

Azzurra Aeroporti, società soggetta a direzione e coordinamento di Mundys S.p.A. ("**Mundys**"), riceve da parte di quest'ultima, nell'ambito di appositi contratti di *service*, il necessario supporto per lo svolgimento – *inter alia* – delle seguenti attività:

- la gestione, la redazione, l'elaborazione, la formalizzazione, la diffusione al mercato e lo stoccaggio delle Informazioni Privilegiate – e dei comunicati stampa contenenti Informazioni Privilegiate – nel rispetto della presente Procedura;

- l'aggiornamento, anche per il tramite dell'opera di soggetti terzi specializzati, della specifica sezione dedicata agli investitori all'interno del sito internet istituzionale www.azzurra-aeroporti.com
- la pubblicazione dei rating sugli strumenti finanziari emessi e sui relativi sui prospetti (ove previsto);
- le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari emessi, nonché l'esercizio delle relative opzioni;
- le operazioni di buy-back degli strumenti finanziari emessi;
- la gestione della comunicazione in presenza di eventuali "rumors" di mercato;
- l'assistenza nei rapporti con gli investitori.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente in materia di informazione societaria fa riferimento a:

- Normativa europea di primo livello:
 - Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**Regolamento MAR**") relativo agli abusi di mercato;
 - Regolamento (UE) 2016/1011 (modifica artt. 19, 35 e 38 Regolamento MAR);
 - Regolamento (UE) 2016/1033 (modifica art. 39 Regolamento MAR);
- Normativa europea di secondo livello:
 - Regolamento delegato (UE) 2016/522;
 - Regolamento delegato (UE) 2016/1052;
 - Regolamento delegato (UE) 2016/960;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.
- Normativa nazionale applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni di diritto irlandese di tempo in tempo vigenti, in considerazione dell'emissione, da parte di Azzurra Aeroporti di prestiti obbligazionari quotati sul Global Exchange Market, sistema

multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa dell'Irlanda Euronext Dublin.

Si segnala che la presente Procedura è conforme alla Procedura Informativa Societaria al Mercato adottata dalla Capogruppo Mundys, adattata alla realtà organizzativa della Società medesima, nonché agli Orientamenti della European Securities and Markets Authority (ESMA) vigenti (cd. "Q&A ESMA" od "Orientamenti ESMA").

Il quadro regolamentare interno in materia di Informazione Privilegiata è composto da:

- Procedura informazione Societaria al Mercato adottata dalla Capogruppo Mundys;
- Codice Etico della Capogruppo Mundys;
- Policy Anticorruzione della Capogruppo Mundys
- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e *Compliance Program Antitrust*;
- Codice di Comportamento *Internal dealing* adottato dalla Società.

Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi posti dalla normativa di volta in volta applicabile ad Azzurra Aeroporti e alle sue Società Controllate.

3. DEFINIZIONI

INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

L'art. 7, par. 1, lett. a) del Regolamento MAR dispone che:

«per **informazione privilegiata** si intende [...] un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati».

Un'informazione si considera **di carattere preciso** se:

«fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...].

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un **effetto significativo sui prezzi** degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati, si intende:

“un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento” (c.d. *price sensitivity*) ⁽¹⁾.

Anche le informazioni relative a fattispecie a formazione progressiva (tappe intermedie in un processo prolungato che si riferiscano a circostanze o fatti il cui concretizzarsi si sviluppi progressivamente nel tempo) possono essere considerate come aventi carattere preciso ⁽²⁾ e originare una Informazione Privilegiata nel caso in cui, oltre alla caratteristica della precisione, si sostanzino anche le altre tre caratteristiche tipiche dell’Informazione Privilegiata (e, cioè, natura non pubblica dell’informazione, relazione diretta o indiretta con emittenti o strumenti finanziari e *price sensitivity*) ⁽³⁾.

Ciò in particolare si potrebbe verificare, tra l’altro, nel caso di firma di *term sheets*, lettere di intenti o impegni contrattuali simili, che

⁽¹⁾ Art. 7, par. 4, del Regolamento MAR.

⁽²⁾ Art. 7, par. 2, del Regolamento MAR.

⁽³⁾ Art. 7, par. 3 del Regolamento MAR. Più in particolare, il Regolamento MAR, al Considerando 16, precisa che “se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate”.

divengano vincolanti in presenza di avveramento di specifici eventi e/o condizioni, al di fuori del controllo della Società.

Di seguito si riporta, a titolo meramente esemplificativo e, pertanto, non esaustivo ⁽⁴⁾, un elenco di alcuni degli eventi che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate in relazione alla Società o alle Società Controllate:

- scostamenti e/o oscillazioni significativi nei dati di traffico rilevanti per il business delle Società Controllate, non prevedibili e slegati da fattori contingenti o spiegabili;
- atti conclusivi circa l'ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
- dimissioni di Presidente o Amministratore Delegato della Società o di Società Controllate;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari;
- l'emissione di nuovi strumenti finanziari.

⁽⁴⁾ Per ulteriori ipotesi di eventuali Informazioni Privilegiate, è possibile fare riferimento alle casistiche previste nelle Linee Guida in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate" (le "**Linee Guida**") pubblicate dalla Consob il 13 ottobre 2017 (in particolare, il punto 3.1.2).

Al contrario, sempre meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, in via generale e fatte salve valutazioni caso per caso, non costituiscono Informazioni Privilegiate:

- le informazioni con valenza meramente promozionale, quali: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l'annuncio di generici accordi di *partnership* o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;
- gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;
- eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti;
- azioni giudiziarie o contenziosi manifestamente infondati o comunque non significativi e che ad una prima valutazione dei legali esterni appaiano come tali.

Come detto, inoltre, una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati dall'art. 7 del Regolamento MAR. In tal senso, il Regolamento MAR, al Considerando 17, indica che le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; o
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

Sempre meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conclusione e sottoscrizione di accordi preliminari che (i) obbligano alla conclusione in buona fede di contratti definitivi ovvero che (ii)

prevedono penali in caso di mancata conclusione dei contratti definitivi, potrebbe configurarsi come Informazione Privilegiata, in quanto informazione relativa a un evento costituente una fase intermedia in un processo prolungato.

Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di norma la conclusione e sottoscrizione di accordi quali *non disclosure agreement*, *memorandum of understanding*, offerte non vincolanti, diritti di negoziare in esclusiva, richieste e domande di pre-qualifica per la partecipazione a progetti o gare in Italia o all'estero o simili accordi non vincolanti, pur essendo un'informazione relativa a un evento costituente una fase intermedia in un processo prolungato, non si configurano come Informazione Privilegiata.

PROCESS OWNER

I responsabili delle strutture aziendali di Mundys che in virtù dei contratti di service in essere operano per conto della Società nonché i Responsabili delle strutture aziendali delle Società Controllate interessati dall'operazione/progetto/evento per cui vengono aperte le sezioni del registro *insider*.

REGISTRO INSIDER

Ai fini sopra indicati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18, par. 1, lettera a) del Regolamento MAR, è istituito da Azzurra Aeroporti un registro *insider* (il "**Registro**" o "**Registro Insider**") contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali la Società o le Società Controllate intrattengano un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ivi inclusi i contratti di *service* in essere), e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito, revisori, banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società e/o delle Società Controllate che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, finanziamenti destinati alla

ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica ad Azzurra Aeroporti, in qualità di emittente strumenti obbligazionari, e alle Società Controllate secondo le previsioni di cui alla sezione II.B..

5. PRINCIPALI FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE

Per Azzurra Aeroporti:

- Presidente e Amministratore Delegato della Società;
- Segretario CdA di Azzurra Aeroporti;
- Direzione *General Counsel* di Mundys;
- Direzione CFO di Mundys;
- *Process Owners* come identificati dal precedente articolo 3.

Per le Società Controllate:

- Amministratori Delegati;
- *Process Owner*.

6. RESPONSABILITÀ

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società, coadiuvati da Direzione *General Counsel* di Mundys e dalle strutture di Mundys coinvolte e/o competenti in materia, classificano le informazioni come Informazioni Privilegiate, valutando sia la rilevanza degli eventi/circostanze, che l'idoneità delle informazioni a produrre un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari della Società o di strumenti finanziari derivati collegati e autorizzano la diffusione delle informazioni societarie al mercato.

In particolare, il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società:

- sono responsabili della corretta e puntuale comunicazione alle Autorità competenti⁵ per il controllo dei mercati e dell'aggiornamento degli elementi inerenti l'andamento della gestione oggetto dell'informazione societaria al mercato.
- assicurano, ognuno per quanto di competenza, la continuità delle informazioni, la costanza dei contenuti e la coerenza tra l'informazione previsionale eventualmente comunicata al mercato in precedenza e la successiva informazione consuntivata o previsionale, nonché la comunicazione al mercato senza indugio di eventuali scostamenti significativi rispetto ai dati eventualmente comunicati in precedenza (con illustrazione delle relative ragioni).

PROCESS OWNER

Ciascun *Process Owner*, ove ritenga che una specifica informazione per le sue correnti caratteristiche possa avere natura di Informazione Privilegiata, provvede ad informarne il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società e, una volta che l'informazione in questione sia stata qualificata come privilegiata ai sensi del seguente paragrafo 6, ciascun Process Owner ha inoltre la responsabilità della comunicazione tempestiva alla Direzione *General Counsel* di Mundys dei soggetti che, nell'ambito della struttura di competenza, ovvero al di fuori del predetto ambito (es: consulenti, *partners* commerciali, finanziari o industriali, ecc.) hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

La comunicazione verrà effettuata mediante la compilazione e la sottoscrizione della scheda allegata alla presente procedura (cfr. Allegato 2), da inviare via e-mail alla casella di posta elettronica corporategovernanceaffairs@mundys.com.

⁵ Poiché i prestiti obbligazionari emessi da Azzurra Aeroporti sono quotati sul Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa dell'Irlanda Euronext Dublin, per Autorità Competente si intende la Central Bank of Ireland.

Sugli obblighi dei Presidenti/Amministratori Delegati delle Società Controllate, in presenza di informazioni relative alle proprie società che possano costituire Informazioni Privilegiate per Azzurra Aeroporti, si rinvia al Capitolo II.B.

DIREZIONE GENERAL COUNSEL DI MUNDYS

Cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider, provvedendo all'iscrizione, all'aggiornamento ed alla annotazione nel Registro del venir meno delle ragioni che hanno determinato l'iscrizione, sulla base delle comunicazioni ricevute ⁽⁶⁾ dai *Process Owner* mediante la scheda allegata alla presente Procedura (*cfr. Allegato 2*).

7. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa applicabile, gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti (ove presenti) della Società nonché gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti delle Società Controllate, e tutti i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Azzurra Aeroporti e delle Società Controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, sono tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese e quindi a non rivelare o diffondere in Italia o all'estero informazioni relative ad Azzurra Aeroporti o alle Società Controllate di cui siano venuti a conoscenza.

Per i soggetti dipendenti della Società (ove presenti) e delle Società Controllate, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di

⁽⁶⁾ Le comunicazioni inerenti la presente procedura devono essere inviate all'indirizzo e-mail corporategovernanceaffairs@mundys.com.

eventuali sanzioni disciplinari sino, nei casi più gravi, al licenziamento, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per i soggetti che prestano invece la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Azzurra Aeroporti e delle Società Controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regoli il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

8. PROCEDURA SULL'UTILIZZO DEL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

CONDIZIONI PER RITARDARE LA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ai sensi dell'art. 17, par. 4, del Regolamento MAR, Azzurra Aeroporti può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di Azzurra Aeroporti;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) Azzurra Aeroporti è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Con riferimento ai "legittimi interessi" di cui alla lettera a) che precede, il Regolamento MAR ⁽⁷⁾ precisa che *«ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente*

(7) Si veda, in tal senso, il Considerando n. 50 del Regolamento MAR. Inoltre, sempre in merito alla sussistenza degli interessi legittimi di cui alla lettera a), si segnala che gli Orientamenti ESMA hanno fornito ulteriori indicazioni dei casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi degli emittenti.

regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

- *negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrando nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;*
- *decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico».*

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che possano costituire "legittimi interessi" per ritardare da parte della Società la comunicazione al pubblico: (i) quanto a negoziazioni in corso, o elementi connessi, la richiesta di chiarimenti o elementi ulteriori avanzata alla controparte o alle controparti, (ii) l'effettuazione di ogni verifica necessaria con consulenti legali, finanziari, contabili o simili, (iii) l'opportuno approfondimento circa la fondatezza ed eventuale significatività di procedimenti giudiziari e simili.

DECISIONE DI RITARDARE LA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E RELATIVA FORMALIZZAZIONE

In presenza di un'Informazione Privilegiata, il Presidente e l'Amministratore Delegato verificano, con il supporto delle strutture di

Mundys coinvolte e/o competenti in materia, la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo e, all'esito di tale verifica, decidono in merito all'utilizzo della procedura per il ritardo comunicando l'eventuale decisione di procedere in tal senso alla Direzione General Counsel che si occuperà dei conseguenti adempimenti necessari ai sensi della normativa applicabile.

Al fine di garantire la tempestiva adozione di misure di tutela adeguate a proteggere la diffusione dell'Informazione Privilegiata, viene resa nota l'adozione della procedura del ritardo ai Process Owners, e da quest'ultimi ai rispettivi collaboratori che sono in possesso dell'Informazione Privilegiata in questione.

Per tutta la durata della procedura del ritardo, la Società – per il tramite delle strutture competenti di Mundys – monitora la persistenza delle Condizioni per il Ritardo necessarie ai fini dell'attivazione della stessa, verificando al contempo che, sulla base delle informazioni ad essa disponibili, non sussistano *rumours* (come di seguito definiti) sul mercato inerenti l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo.

Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al presente paragrafo e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, Azzurra Aeroporti comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, in base a quanto previsto dal successivo Capitolo II.C, 1), (i). In particolare, sono incluse le situazioni in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente paragrafo, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

PARTE II: PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

II.A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE AD AZZURRA AEROPORTI

1. DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove il Consiglio di Amministrazione sia chiamato ad esaminare Informazioni Privilegiate, le strutture coinvolte e/o competenti per materia di Mundys, predispongono una bozza di comunicato stampa che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per approvazione prima della relativa diffusione al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Il Comunicato approvato e diffuso viene tempestivamente pubblicato sul sito internet della Società.

2. EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI DIVERSI DALL'ESAME CONSILIARE

Ove non si ritenga di utilizzare la procedura sul ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata disciplinata nella Parte I della presente Procedura e qualora non si ritenga necessario un preventivo esame consiliare, le strutture coinvolte e/o competenti per materia di Mundys elaborano una bozza di comunicato stampa e la trasmettono al Presidente e all'Amministratore Delegato della Società per eventuali osservazioni o modifiche e per l'autorizzazione alla diffusione al pubblico secondo quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Il Comunicato diffuso viene tempestivamente pubblicato sul sito internet della Società.

II.B EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE RIENTRANO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E COSTITUISCONO INFORMAZIONE PRIVILEGIATA PER AZZURRA AEROPORTI

In relazione alle Società Controllate, sono da considerarsi Informazioni Privilegiate tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per Azzurra Aeroporti.

In tali casi:

- a) Il Presidente dell'organo amministrativo e/o CEO (ove nominato) o il Process Owner della Società Controllata forniscono, senza indugio, tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato predisponendo, in vista del perfezionarsi di eventi o circostanze rilevanti, uno schema di sintesi dell'operazione trasmettendolo (e curandone l'eventuale aggiornamento) al Presidente e all'Amministratore Delegato della Società per loro eventuali valutazioni sulla natura dell'informazione ovvero, su richiesta di quest'ultimi, una bozza di comunicato stampa.
- b) In caso di presenza di Informazioni Privilegiate – ove non si ritenga di utilizzare la procedura sul ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata disciplinata nella Parte I – si procede secondo le modalità descritte al Capitolo II.A paragrafo 2 oppure al Capitolo II.A paragrafo 1 qualora sia richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Azzurra Aeroporti.

Nel caso di comunicati congiunti, al fine di assicurare la corretta divulgazione delle Informazioni Privilegiate da parte delle Società Controllate, le competenti strutture delle Società Controllate si coordinano con le strutture di Azzurra Aeroporti e/o Mundys coinvolte e/o competenti in materia (anche in funzione dei contratti di service) per gli approfondimenti di natura operativa. All'atto della diffusione al mercato di Informazioni Privilegiate, le Società Controllate avranno cura di consultare e condividere i tempi, i contenuti e le modalità della

diffusione delle informazioni con gli interlocutori di Azzurra Aeroporti/Mundys, che procederà agli opportuni riscontri interni.

II.C ALTRE SITUAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO A DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. RUMORS

Fermo restando quanto previsto in caso di utilizzo della procedura sul ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata disciplinata nella Parte I della presente Procedura, qualora la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, tra l'altro:

- (i) in presenza di notizie di dominio pubblico (per tali intendendosi quelle pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale o locale – stampa, agenzie, altri mass media – ovvero anche su siti Internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato) non diffuse in conformità alla presente Procedura e concernenti Azzurra Aeroporti e/o le Società Controllate, incluse notizie in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle stesse, che comportino o si presume possano determinare un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; nonché
- (ii) in presenza di una segnalazione da parte dell'Autorità di vigilanza competente, si procederà come segue:
 - a) Il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società verificano la necessità o l'opportunità di informare il mercato sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.
 - b) All'esito della verifica di cui al precedente punto a), le strutture competenti per materia di Mundys, su richiesta del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato di Azzurra Aeroporti, provvedono alla redazione della bozza del comunicato stampa per la relativa diffusione al pubblico.

2. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O DI COMUNICAZIONI AL MERCATO FORMULATE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA COMPETENTI

In presenza di richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, formulate da parte delle Autorità di vigilanza competenti la Società provvederà alla disamina della situazione applicando la procedura descritta al precedente Capitolo II.C, 1. (*"Rumours"*)

3. INTERVISTE ED INCONTRI CON LA STAMPA

- a) Qualora le parti coinvolte ravvisino, nei contenuti delle eventuali interviste con gli organi di stampa o di eventuali dichiarazioni, che vengono rilasciate dalle Società Controllate Informazioni Privilegiate disciplinate dalla presente Procedura, informano il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società.
- b) Il Presidente e l'Amministratore Delegato verificano che i contenuti dell'intervista siano coerenti con quanto già rappresentato da Azzurra Aeroporti nei propri rapporti con il mercato.
- c) Nel caso di interviste che abbiano ad oggetto Informazioni Privilegiate, le strutture coinvolte e/o competenti per materia di Mundys predispongono, su richiesta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, il comunicato stampa per la diffusione al pubblico secondo quanto previsto dalla normativa applicabile..
- d) Nell'eventualità in cui, nell'ambito di interviste o conferenze stampa si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto della presente Procedura, Azzurra Aeroporti provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito comunicato stampa secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

4. INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA, POTENZIALI FINANZIATORI AGENZIE DI RATING

In occasione di incontri con la comunità finanziaria, potenziali finanziatori (quali, ad esempio, *road-shows*, *conference call*, etc.) e con le agenzie di rating si procede come segue:

- a) la Direzione CFO di Mundys, coadiuvata dalle altre strutture di Mundys coinvolte e/o competenti in materia, mette a disposizione del Presidente e dell'Amministratore Delegato di Azzurra Aeroporti il documento che si intende distribuire/presentare al fine di valutare se la documentazione abbia per oggetto Informazioni Privilegiate. In tal caso, si procede alla diffusione al pubblico secondo quanto previsto al Capitolo II.A della presente Procedura.
- b) Nell'eventualità in cui nell'ambito di incontri con analisti, investitori od operatori di gestione del risparmio si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate senza il rispetto della presente Procedura, Azzurra Aeroporti provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito comunicato stampa secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

5. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE, ELABORATI DI VARIA NATURA

Nel sito Internet di Azzurra Aeroporti – in apposite sezioni – oltre ai comunicati stampa, sono raccolte le relazioni finanziarie annuali della Società e delle Società Controllate, e, per quanto di volta in volta richiesto dalla normativa applicabile e/o dalla documentazione finanziaria della Società, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, comunicati stampa o rapporti delle agenzie di rating ecc.

La citata documentazione è pubblicata sul sito Internet della Società dove viene conservata per un periodo di almeno cinque anni, fatta eccezione per le relazioni finanziarie che dovranno rimanere pubblicate

sul sito internet per almeno 10 anni dalla data della prima pubblicazione, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) la pubblicazione non può avvenire prima che Azzurra Aeroporti abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente;
- b) la pubblicazione è curata dalle strutture di Mundys preposte all'aggiornamento del sito internet aziendale.

PARTE III: REGISTRO INSIDER

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO INSIDER

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento MAR e dai relativi provvedimenti di attuazione, viene istituito da Azzurra Aeroporti un Registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale con la Società e/o con le Società Controllate, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ivi inclusi i contratti di service in essere) e che nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – consulenti, contabili, agenzie di rating del credito.

Il Registro è organizzato tramite formato elettronico conforme ai modelli di cui all'Allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 e contiene le seguenti informazioni:

- a) identità di ogni persona, dipendente o collaboratore esterno che ha accesso ad Informazioni Privilegiate; qualora la persona da iscrivere appartenga ad una persona giuridica (società, ente o associazione di professionisti), dovranno essere indicati i dati delle sole persone fisiche di cui alla Società risulti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata;
- b) la data di nascita della persona iscritta nel Registro;

- c) l'indirizzo di residenza della persona iscritta nel Registro;
- d) i numeri di telefono professionali e privati della persona iscritta nel Registro;
- e) descrizione del ruolo, della funzione e del motivo per cui la persona è iscritta nel registro;
- f) la data e l'ora in cui la persona ha avuto accesso alle Informazioni Privilegiate, la data e l'ora di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona, nonché la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento;
- g) la data di redazione dell'elenco.

La Direzione General Counsel di Mundys cura la tenuta del Registro e verifica periodicamente con le strutture competenti come di seguito specificato, la correttezza e la completezza delle informazioni riportate nel Registro, garantendone – in ogni caso – il tempestivo aggiornamento ⁽⁸⁾.

I formati elettronici devono garantire in ogni momento *(i)* la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro Insider assicurando che l'accesso al medesimo sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso Azzurra Aeroporti, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; *(ii)* l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro Insider; e *(iii)* l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Il Registro è suddiviso in sezioni distinte (una per ciascuna Informazione Privilegiata), di cui una permanente ⁽⁹⁾, contenente i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 18, par. 4 del Regolamento MAR, la Società è tenuta ad aggiornare tempestivamente il Registro nelle circostanze seguenti: (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel Registro; (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e che, quindi, deve essere aggiunta al Registro; e (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

⁽⁹⁾ Il Considerando n. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 precisa che *"per non dover inserire più volte la stessa persona in sezioni diverse dell'elenco [...] l'emittente può decidere di aggiungere e tenere aggiornata una sezione supplementare dell'elenco, detta sezione degli accessi permanenti di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione*

Nella sezione permanente del Registro vengono iscritti:

- (i) il Presidente e l'Amministratore Delegato, di Azzurra Aeroporti;
- (ii) gli ulteriori soggetti da iscrivere eventualmente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa applicabile, individuati dal Presidente e Amministratore Delegato di Azzurra Aeroporti, supportato a tal fine dal CFO di Mundys.

Per i soggetti iscritti nella sezione permanente, la Direzione General Counsel provvede all'iscrizione nel Registro a seguito della formalizzazione della relativa nomina e/o ai successivi aggiornamenti.

Nelle sezioni relative a ciascuna Informazione Privilegiata ⁽¹⁰⁾ devono essere elencate tutte le persone che hanno accesso alla stessa Informazione Privilegiata ⁽¹¹⁾.

Le Q&A ESMA sul Regolamento MAR hanno chiarito che le persone che agiscono in nome o per conto dell'emittente (es. consulenti) redigono un proprio *registro insider* e che – ove sussistano divergenze di valutazioni tra l'emittente e questi ultimi circa la natura privilegiata dell'informazione – la responsabilità riguardo alla redazione del *registro insider* ricade distintamente sui due soggetti. L'emittente non è responsabile della correttezza dei dati presenti nel *registro insider* della società consulente ⁽¹²⁾. Hanno inoltre chiarito che l'emittente non ha il diritto di accedere ai dati presenti nel *registro insider* delle persone che agiscono in suo nome o per suo conto ⁽¹³⁾.

La Direzione General Counsel viene informata tempestivamente via e-mail dai Process Owner che avevano determinato l'apertura di apposite

privilegiata. In tal caso la sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere soltanto le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate presenti presso l'emittente [...]".

⁽¹⁰⁾ Si evidenzia che nel Registro Insider non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione o di acquisizioni o di altre operazioni indicate nel punto 3.1.2. delle Linee Guida.

⁽¹¹⁾ Le Linee Guida hanno chiarito (punto 5.2.10) che nella sezione riferita alla specifica informazione privilegiata non occorre inserire soggetti già presenti nella sezione permanente del Registro Insider.

⁽¹²⁾ Sezione 10.1, Q&A ESMA sul Regolamento MAR (versione 11).

⁽¹³⁾ Sezione 10.2, Q&A ESMA sul Regolamento MAR (versione 11).

sezioni del Registro e le relative iscrizioni riguardo ad ogni eventuale variazione.

La Direzione General Counsel provvede affinché tutte le persone iscritte nel Registro prendano atto, per iscritto, circa: (i) l'avvenuta iscrizione nel Registro; (ii) gli obblighi giuridici e regolamentari connessi a tale iscrizione; e (iii) le sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

All'atto dell'annotazione nel Registro che il soggetto non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, la Direzione General Counsel di Mundys provvede a comunicare al soggetto stesso che si è provveduto a effettuare tale annotazione.

PARTE IV: REVISIONE

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con il supporto delle strutture competenti, valutano periodicamente l'adeguatezza della presente Procedura e hanno facoltà di apportare alla Procedura medesima le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Azzurra Aeroporti e delle sue Società Controllate.

Allegato 1**Scheda di iscrizione Registro Insider****Process Owner:**

Cognome _____ _____	Società
Nome _____ _____	Direzione

Dati del Soggetto da iscrivere:

Cognome _____ _____	Nome
Luogo e data di nascita _____ _____	C.F.
Indirizzo di residenza _____ _____	Comune di Residenza
CAP _____ _____	Nazionalità di Residenza
Telefono fisso e mobile aziendale _____	
Telefono fisso e mobile personale _____	
Indirizzo e-mail _____	
Società di appartenenza* _____	
Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata _____	
Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata _____	

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

☐	accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente **
Carica/funzione	
☐	accesso ad Informazioni Privilegiate su eventi o attività specifiche

Codice Progetto

* Indicare la denominazione della persona giuridica presso la quale il soggetto da iscrivere lavora.

** Accesso sempre alla totalità delle informazioni

Firma del richiedente _____

Data

INFORMATIVA PRIVACY ACCESSO INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, O SUSCETTIBILI DI DIVENTARE TALI ("RILEVANTI"), AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – "GDPR")

	IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Azzurra Aeroporti S.p.A. (di seguito “Azzurra” o “Titolare”), con sede legale in Piazza S. Silvestro n. 8, 00187 Roma			
	DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE	- Email: privacy@mundys.com - Indirizzo: Piazza S. Silvestro n. 8 – 00187 Roma.			
	DATI PERSONALI RACCOLTI	- Dati identificativi e/o di contatto; - vita professionale; - vita privata (es. stato civile).			
	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO		BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO		PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
1.	Rispettare gli obblighi legali in materia consentendo l’iscrizione degli interessati che hanno accesso alle informazioni privilegiate, o suscettibili di diventare tali (“Rilevanti”),all’interno del Registro e il suo periodico aggiornamento	Obbligo legale			Per un periodo di cinque (5) anni successivi all’annotazione della cancellazione del nominativo dal registro
Il termine previsto potrà essere prorogato in caso di un'azione giudiziaria o per far valere un diritto di Azzurra. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.					
	MODALITÀ DI TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA	I dati potranno essere trattati con modalità tecnologiche, informatiche e/o cartacee e attraverso strumenti informatici idonei (es. software, hardware, applicativi). Al riguardo, Azzurra dispone di protocolli, controlli e procedure per assicurare la riservatezza dei dati degli interessati, e si impegna costantemente nell’adozione, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, di specifiche misure di carattere tecnologico e organizzativo per tutelare i dati da rischi di perdite, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.			
	DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI	Al fine di perseguire le finalità del trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati a varie tipologie di soggetti, tra cui: dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati;			

		- soggetti terzi contrattualmente legati al Titolare, che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o titolari autonomi; - Autorità Giudiziarie e/o soggetti pubblici su loro espressa richiesta e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli nella loro qualità di titolari autonomi; - Altre società del Gruppo. L'elenco completo dei destinatari dei Dati Personali degli Interessati, ivi inclusi maggiori dettagli sulla sede dei destinatari stessi, è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta.
	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	I dati personali dell'interessato saranno trattati essenzialmente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso in cui sia necessario trasferire i suoi dati a soggetti terzi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) per finalità specifiche connesse alla gestione del processo, tale trasferimento avverrà solamente nelle ipotesi in cui la Commissione Europea abbia confermato un appropriato livello di protezione dei dati del paese terzo o in presenza di adeguate garanzie di protezione dei dati (es. clausole contrattuali UE standard per il trasferimento dei dati in paesi terzi).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI	Gli interessati possono esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR in relazione al trattamento dei loro dati personali, quali, ad esempio, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento inviando una richiesta all'indirizzo e-mail privacy@mundys.com.
	DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO	Se l'interessato ritiene che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/).
	CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	Per quanto riguarda la finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.
	ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO	I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.